

NOVEMBRE 2020

Inf Impresa

Mensile dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori



Ecobonus 110%, no ai facili entusiasmi

 **UNSIIC** UNIONE NAZIONALE SINDACALE
IMPRENDITORI E COLTIVATORI

I NUOVI CORSI
PROMOSSE DALL'ENUIP
pag. 28

ACRI (COSENZA):
ASSAPORAGIONANDO
pag. 30

L'ASSEMBLEA
DI UNIPROMOS
pag. 32



SEDI PROVINCIALI UNSIC SUL TERRITORIO NAZIONALE

ABRUZZO - Pollutri-CH (V. Marconi 81 - Tel 0873-902805); Pescara (V. Gobetti 15 - Tel 085-2058605); Teramo (V. Cerulli Irelli 5 - Tel 0861-250525).

BASILICATA - Montalbano Jonico-MT (V. Livenza 8 - Tel. 0835-692850); Senise-PZ (V. Madonna d'Anglona 114 - Tel 0973-584026).

CALABRIA - Caraffa-CZ (V. Saati 5 - Tel 0961-772666); Crotona (V. Panella 182/a - Tel 0962-955071); Reggio Calabria (V. S. Anna II tronco vico Andiloro 40 - Tel 0965-810913); Rossano Scalo-CS (V. Nazionale 11 - Tel 0983-356119); Soriano-VV (V. Giardinieri 1 - Tel 0963-347810).

CAMPANIA - Avellino (V. Ammiraglio Ronca 13 - Tel 0825-781908); Benevento (V. Napoli 156 - Tel 0824-363708); S. Felice a Cancelli-CE (V. Roma 285 - Tel 0823-751463); Giugliano-NA (V. Palumbo 120 - Tel 081-8947880); San Gregorio Magno-SA (Loc. Lavanghe snc - Tel 0828-955613).

EMILIA-ROMAGNA - Modena (V. Mar Mediterraneo 124 - Tel 0522-1710809); Comacchio-FE (V. Imperiali 1, S. Giuseppe - Tel 0533-311110); Parma (V. Scarabelli Zunti 15 - Tel 0521-1715408); Russi-RA (V. Di Vittorio 2 - Tel 0544-62787); Reggio Emilia (V. Adua 38/a - Tel 0522-1712705); Rimini (V. XXIII Settembre 6 - Tel. 0541-56665).

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Udine (V. del Gelso, 17 - Tel 0432-1791277); Gorizia (V. IX Agosto 9 - Tel 0481-33387); Pordenone (V. Le Libertà 2a - Tel 0434-20481); Trieste (V. Torrefianca, 26 - Tel 040-370038).

LAZIO - Frosinone (V. Le Mazzini 69 - Tel 0775-835063); Latina (V. Filzi 19 - Tel 0773-663832); Rieti (V. Villa Mari 11c - Tel 0746-485241); Roma (Via A. Bono Cairoli 47 - Tel 06-64521464).

LIGURIA - Genova (V. Storce 15r - Tel 010-8595435); Imperia (V. Matteotti 37 - Tel 0183-650503); La Spezia (V. Redipuglia 17 - Tel 0187-460473).

LOMBARDIA - Bergamo (V. Rubini 11 - Tel 035-0345985); Brugherio-MB (V. Vittoria 40 - Tel 039-2848376); Como (P.za Perretta 6 - Tel 031-264489); Colico-LC (V. Villatico 1 - Tel 0341-941346); Milano (V. Ponte Nuovo 50 - Tel 02-2565683); Mantova (V. Mazzini 31 - Tel 0376-224543); Sarezzo-BS (V. Repubblica 52 - Tel 030-291468); Varese (V. Speri della Chiesa 10 - Tel 0332-289548).

MARCHE - Ascoli (V. Kennedy 22 - Tel 073-646561); Civitanova-MC (V. Indipendenza 64 - Tel 073-3770111); Jesi-AN (V. Mura Occidentali 25 - Tel 0731-205236).

MOLISE - Campobasso (V. S. Antonio dei Lazzari snc - Tel 0874-310225); Venafro-IS (V. Vanvitelli 9 - Tel 0865-900006).

PIEMONTE - Alessandria (V. Vochieri 51 - Tel 0131-264212); Biella (V. Asmara 15 - Tel 015-8493429); Busca-CN (P.za Marconi 11 - Tel 0171-946732); Domodossola-VB (V. Cadorna 22 - Tel 0324-482601); Nizza Monferrato-AT (V. Billiani 29 - Tel 0141-1098151); Novara (Str. Giraldengo 4 - Tel 0321-472287); Torino (V. Belmonte 5/b Tel 011-2478313); Vercelli (V. Ariosto, 9 - Tel 0161-217165).

PUGLIA - Bari (C.so V. Emanuele II 180 - Tel 080-5538087); Barletta (V. Scommegna 55 - Tel 0883-884080); Brindisi (C.so Umberto I 108 - Tel 0831-667163); Corsi-LE (V. Lo Ruma 35 - Tel 0836-433020); Foggia (V. Gorizia 43/a - Tel 0884-513231); Taranto (V. Cavallotti 149 - Tel 099-4596547).

SARDEGNA - Alghero-SS (V. Mazzini 90 - Tel 079-950806); Cagliari (Vico III Sant'Avendrace 24 - Tel 070-284490); Oliena-NU (V. Dante 4 - Tel 0784-287468); Oristano (V. Doria 34 - Tel 0873-302144).

SICILIA - Agrigento (V. De Gasperi 8 - Tel 0922-402958); Catania (V. Le Rapisardi 281 - Tel 095 5879191); Cerdas-PA (V. Strang 20 - Tel 091-8992696); Enna (V. S. Agata 34 - Tel 0935-22867); Marsala-TP (V. Mazzini 74 - Tel 0923-949019); Messina (V. Industriale 152 - Tel 090-2402467); San Cataldo-CL (V. Le dei Tigli 93 - Tel 0934-571989); Siracusa (V. Brenta 12 - Tel 0931-65476).

TOSCANA - Arezzo (P.za S. Jacopo 233 - Tel 0575-299733); Firenze (V. La Marmora 26 - Tel 0553-08642); Livorno (V. Russo, 24 - Tel 0586-410641); Massa (Gall. Raffaello 26 - Tel 0585-811463); Chiusdino-SI (V. Roma 25 - Tel 0577-751142); Pisa (Corte S. Domenico 8 - Tel 050-9913022); Pistoia (V. Storta 3a - Tel 0573-402051); Prato (V. Toscana 6b - Tel 0574-620118).

TRENTINO - Trento (V. Malvasia 101 - Tel 0461-209737).

UMBRIA - Valfabbrica-PG (V. Fermi 14 - Tel 075-901247); Terni (V. Tre Venezie 162 - Tel 0744-062106).

VENETO - Belluno (V. Agricoltura 13 - Tel 0437- 930244); Padova (V. Tommaseo 15 - Tel 049-8755938); Castelmasse-RO (V. Battisti 87 - Tel 0425-81837); Nervesa della Battaglia-TV (V. Calmontera 5 - Tel 0422-779875); Vicenza (V. Le Milano 55 - Tel 0444-325767); Verona (V. Fraccaroli 10 - Tel 045-8212805); Mirano-VE (V. dei Pensieri 17 - Tel 041-5701177).

L'Unsic ha oltre 2.100 Caf sparsi per l'Italia. L'elenco completo su www.unsic.it

4 EDITORIALE

Un numero sul "Superbonus" (DOMENICO MAMONE) 4

6 PRIMO PIANO

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni (ANTONIO ROCCO) 6

8 SUPERBONUS


Una buona opportunità tra convenienza e rischi (GIUSEPPE TETTO) 8

Quali sono gli interventi principali o "trainanti" (G.T.) 12

Quali sono gli interventi aggiuntivi o "trainati" (G.T.) 16

Le tipologie di detrazioni (G.T.) 18

I quesiti dei cittadini (REDAZIONE) 22



28 MONDO UNSIC

Due corsi promossi dall'Enuip: uno per formatori sulla sicurezza (G.C.) 28

Acri (Cosenza): successo di "Assaporagionando" (REDAZIONE) 30

S'è svolta l'assemblea dei soci Unipromos (G.C.) 32

Rimini: durante il lockdown s'impara la lingua italiana (REDAZIONE) 33



Un numero sul "Superbonus"



di **DOMENICO MAMONE** - *presidente dell'UNSC*

L'edilizia, specie in Italia, è uno dei settori centrali per la ripresa economica. Quando il mercato tira, il Pil va su. Esempio il boom economico a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta: il piano Fanfani sull'edilizia popolare e la stagione delle grandi urbanizzazioni hanno garantito nuovo ossigeno all'economia nazionale.

Certo, dopo quelle esperienze e molti seguenti, la maggior parte dei territori del nostro Paese sono ormai saturi. Non sono mancati anche eccessi e distorsioni. Tuttavia è proprio la riconversione verso un'oculata manutenzione a rappresentare la nuova frontiera del comparto.

Abbiamo sempre condiviso la scelta governativa di agevolare fiscalmente le riqualificazioni edili. L'obiettivo può essere anche quello di accrescere la resilienza e la sostenibilità, oltre a sostenere la ripresa del settore delle costruzioni. Ristrutturare, migliorare, mettere in sicurezza il patrimonio edilizio equivale sia a rilanciare l'economia e l'occupazione, sia a far risparmiare soldi alle famiglie, sia a rendere migliori le nostre città. Non ultimi gli obiettivi di sostenibilità, in particolare quelli legati alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Ecco perché riteniamo utile dedicare un intero numero del nostro *Infoimpresa* al cosiddetto "Superbonus" previsto dal Decreto Rilancio che erge al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di opere antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Questa misura affianca le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto "Sismabonus") e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto "Eco-bonus").

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Va detto che i problemi operativi non mancano e molti operatori che avevano accolto con entusiasmo la novità, si stanno defilando soprattutto per iter burocratici particolarmente complessi e quindi rischiosi.

Per le istruzioni, si rimanda naturalmente alle pagine seguenti, realizzate con la collaborazione di un'associazione di amministratori di condominio, la Naca.

In linea generale è utile ricordare, in linea con le istruzioni diffuse dall'Agenzia delle Entrate, che il "Superbonus" si applica agli interventi effettuati da: condomini; persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento; istituti autonomi case popolari o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Ma quali sono gli interventi agevolabili? Quelli di isolamento termico sugli involucri, il cosiddetto "cappotto termico"; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; gli interventi antisismici.

Oltre a tali interventi trainanti, rientrano nel "Superbonus" anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno



uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Si tratta di interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione, come detto, è nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed

enti) o ancora di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Per esercitare l'opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che può essere rilasciato anche dai Caf.

In chiusura va ricordato che nel nuovo Documento programmatico di bilancio il "Superbonus" non è presente e ciò è francamente inspiegabile, benché la misura sia già valida per i lavori avviati per tutto il 2021.

Il motivo, riportano fonti governative, è prettamente economico. In sostanza la misura, che è comunque già finanziata per i lavori avviati fino a dicembre 2021, non è prorogata con la legge di Bilancio perché potrebbe essere collegata ai fondi del Recovery Plan che, come noto, non arriveranno a breve. Si tratterebbe, quindi, soltanto di attendere l'allocatione delle risorse europee.



Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni

Come districarsi tra le numerose opportunità

di ANTONIO ROCCO - Coordinatore nazionale Associazione N.a.c.a.

Prima di intraprendere un intervento per l'efficiamento energetico o la manutenzione del proprio immobile è necessario valutare una serie di fattori. Bisogna preliminarmente verificare a quali detrazioni fiscali si ha diritto e in che percentuale. La liquidità disponibile gioca sicuramente un ruolo determinante, ma in qualche caso può essere "aggirata" richiedendo lo sconto immediato in fattura o optando per la cessione del credito. Queste chances non sono previste da tutti i bonus fiscali né per tutti i contribuenti. Ecco che orientarsi nella giungla delle detrazioni può risultare complesso.

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni, chi ha diritto alla detrazione?

Sia il bonus facciate, sia l'ecobonus consistono in una detrazione Irpef e Ires. Significa che possono usufruirne i privati, per gli interventi su singole abitazioni e condomini, i professionisti (tranne i forfettari) e le imprese per i lavori sui beni strumentali all'esercizio delle loro attività. Il bonus ristrutturazioni, invece, è una detrazione Irpef. Possono beneficiarne solo i privati.

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni, gli interventi agevolati

Il bonus facciate offre una percentuale di detrazione più alta (90% senza tetto di spesa), ma limitata alle superfici opache delle facciate esterne degli edifici situati nelle zone A e B o ad esse assimilabili sulla base delle norme regionali o dei regolamenti edilizi comunali. Non sono richiesti adempimenti particolari. Solo gli interventi influenti dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono attenersi ai requisiti minimi e ai limiti di trasmittanza termica indicati nel DM 26 giugno 2015 (Decreto requisiti minimi) e nella Tabella 2 del DM 11 marzo 2008, poi modificato dal DM 26 gen-

naio 2010. Con l'ecobonus, oltre che sulle superfici opache verticali, si può agire su quelle orizzontali, come ad esempio il tetto, e sulle superfici trasparenti, con la sostituzione delle finestre. Si possono inoltre realizzare interventi di riqualificazione globale dell'edificio. I tetti massimi della detrazione e le percentuali (dal 50% al 65%) variano a seconda degli interventi. Sono inoltre previsti bonus maggiori se all'intervento di efficientamento energetico si abbinano i lavori di miglioramento antisismico.


L'ecobonus, inoltre, non prevede limiti territoriali, può essere cioè richiesto a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona in cui sorge l'edificio su cui si vuole intervenire. Per ottenere la detrazione sono necessari una serie di adempimenti per misurare il miglioramento ottenuto in termini di efficienza energetica.

Si può usufruire del bonus ristrutturazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari e quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione (50% con tetto di spesa di 96mila euro) è valida su tutto il territorio, a prescindere dalla zona in cui si trova l'immobile.

Bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni e Superbonus 110%: cessione e sconto in fattura

Bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni e Superbonus 110%, per i pagamenti fatti dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2021 potranno essere ceduti.

Relativamente al Superbonus 110%. Chi effettua un intervento di efficientamento energetico, sia in condominio, sia sulla singola unità immobiliare, può cedere il credito corrispondente alla detrazione a soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, come ad esempio i fornitori, alle Energy Service Companies (ESCO), cioè società che effettuano interventi per



l'efficientamento energetico accollandosi il rischio finanziario, e alle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi di realizzazione e gestione degli interventi. Questi soggetti (cessionari) acquistano il credito, pagando ai cedenti un prezzo corrispondente all'importo della detrazione decurtato delle commissioni necessarie per l'operazione. Gli incapienti, cioè coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, possono cedere il credito corrispondente anche alle banche e agli istituti di credito.

Il cedente, che non usufruisce della detrazione, ottiene un importo più basso del bonus fiscale. La somma non è subito disponibile, ma sono necessari dei tempi tecnici. Il credito ceduto deve infatti diventare disponibile nei cassetti fiscali del cedente e del cessionario.

I lavori di efficientamento energetico, svolti sulle parti comuni degli edifici condominiali, possono inoltre accedere allo sconto immediato in fattura alternativo alla detrazione. In questo caso, il condominio paga subito un prezzo scontato.

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni: quale scegliere?

Se prendiamo come esempio la tinteggiatura della facciata in un condominio, siamo in presenza di un inter-

vento di manutenzione ordinaria. Se la facciata è esterna e il condominio è in zona A o B, si può optare per il bonus facciate al 90%. Al venir meno di uno di questi requisiti, l'intervento può essere agevolato con il bonus ristrutturazioni al 50%

La situazione si fa più complessa per il rifacimento del cappotto termico. Negli edifici in zona A e B, se la facciata su cui si effettua l'intervento fa parte del perimetro esterno, si può scegliere tra bonus facciate e ecobonus. Il bonus facciate offre chiaramente una detrazione più alta e consente di cederlo. Per ottenere il bonus facciate, inoltre, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020.

La scadenza dell'ecobonus in condominio è invece fissata al 31 dicembre 2021. Gli interessati hanno quindi più tempo per deliberare gli interventi ed effettuare i bonifici. Sia che si scelga il bonus facciate o che si opti per l'ecobonus, bisogna attenersi ai requisiti minimi e ai limiti di trasmittanza termica.

In generale, la scelta è determinata dalla liquidità, cioè dalla possibilità di sostenere subito le spese per i lavori, ma anche dalla capienza fiscale, cioè dall'imposta lorda effettivamente dovuta. In determinati casi, l'Irpef o l'Ires dovuta potrebbe essere inferiore alla detrazione. In questi casi, il bonus fiscale non verrebbe recuperato per intero, quindi sarebbe più conveniente, ove possibile, optare per la cessione o lo sconto immediato.

Una buona opportunità tra convenienza e rischi

Quali sono gli interventi agevolati con questa misura

di GIUSEPPE TETTO - (fonte: Agenzia delle Entrate)

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono diventati pienamente operativi i decreti riguardanti il **Superbonus** e il **Sismabonus al 110%**, introdotti dal decreto Rilancio. Si tratta di misure che hanno l'obiettivo di favorire gli interventi di efficientemente energetico e antisismici, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In particolare, i due provvedimenti ministeriali definiscono sia i requisiti tecnici per accedere alle **agevolazioni fiscali** sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione. Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di **sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante**. Dal 15 ottobre scorso, inoltre, è possibile inviare all'Agenzia dell'entrate la comunicazione che consentirà di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito.

Ricordiamo che il Superbonus è riconosciuto nella mi-

sura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari.

In particolare, sono stati introdotti 3 nuovi interventi agevolati con il Superbonus del 110%: "la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti" sugli "edifici unifamiliari" o sulle "parti comuni degli edifici" e l'isolamento termico con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi.

Se viene effettuato uno di questi tre nuovi interventi agevolati al 110%, la stessa percentuale di detrazione può essere estesa anche ad alcuni interventi per il risparmio energetico "qualificato" o all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per questo motivo, i tre nuovi interventi dell'ecobonus vengono chiamati "trainanti" rispetto agli altri.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la nuova misura, seguendo le linee guida rilasciate dal vademecum dell'Agenzia delle Entrate.





In cosa consiste l'agevolazione

L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

In particolare, ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi, meglio dette "trainanti":

- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,

e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno

- interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per interventi detti "trainati", a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

- di efficientamento energetico rientranti nell'ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
- l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Comulabilità con altre agevolazioni

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.


Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali (cfr. Tabella n. 1)

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), nonché dell'installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali

- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Se l'intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.





A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

a) dai "condomini";

b) dalle "persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari". Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (Iapc), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing", per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica⁶. Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti o enti;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, «*limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi*».

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre fare riferimento:

- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Quali sono gli interventi principali o “trainanti”

Ecco le opportunità nel dettaglio

di G.T.

Ecco una dettagliata panoramica sugli interventi principali che si possono effettuare con l’agevolazione prevista.

Interventi di isolamento termico

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m²K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobili-

liare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Per tali interventi il *Superbonus* è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità im-





mobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;

- 40 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Come illustrato, la detrazione nella misura del 110 per cento si applica se l'intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Al riguardo, si precisa che rientrano tra le spese ammissibili al *Superbonus*, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull'involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione / 1

Il *Superbonus* si applica per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla

produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- sistemi di microgenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (Pes), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%
- collettori solari.

Nel caso di interventi effettuati sugli edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, il *Superbonus* spetta anche per le spese relative all'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo

delle spese non superiore ai seguenti importi:

- 20 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione / 2

Il *Superbonus* spetta per interventi effettuati sugli "edifici unifamiliari" o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microcogenerazione;
- impianti a collettori solari.

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, il *Superbonus* spetta anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, infine, il *Superbonus* spetta anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro per singola unità immobiliare. Nel predetto limite, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a 48 mila euro).





Interventi antisismici (sismabonus)

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. *i*), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-*bis* a 1-*sexies*).

L'aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle "case antisismiche", vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuato dall'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-*septies*).

Il *Superbonus* spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-*bis* a 1-*septies* nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Gli importi di spesa ammessi al *Superbonus* sono pari a:

- 96 mila euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni prece-

denti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente²⁴;

- 96 mila euro, nel caso di acquisto delle "case antisismiche";
- 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento dall'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del TUIR è elevata al 90 per cento. Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere "ceduta" in quanto l'articolo 121 del Decreto Rilancio richiama gli "interventi" antisismici dell'articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 e del comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge in esame. In sostanza, l'impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al *sismabonus* ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.

Quali sono gli interventi aggiuntivi o “trainati”

Sono concentrati sul fronte energetico

di G.T.

Ecco, nel dettaglio, quali sono gli interventi aggiuntivi.

Interventi di efficientamento energetico

Gli interventi trainati di efficientamento energetico per i quali spetta il *Superbonus* sono quelli richiamati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Al riguardo, si ricorda che i predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Pertanto, ad esempio, qualora l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest'ultimo non potrà fruire del *Superbonus*.

Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Il *Superbonus* si applica alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche

che danno diritto al *Superbonus*;


- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48 mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al *Superbonus*, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il limite di 48 mila euro, stabilito cumulativamente per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, è riferito alla singola unità immobiliare. La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifica-



zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il *Superbonus* si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 3000 euro, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.

Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a 3000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica. Ai fini dell'applicazione del *Superbonus* l'installazione deve essere eseguita congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale indicati tra gli interventi trainanti.

Altre spese ammissibili al superbonus

Possono rientrare nell'agevolazione del 110 per cento le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del *Superbonus*, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

- delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).

Le tipologie di detrazioni

Contributi e cessione di credito

di G.T.

A chi usufruisce del Superbonus previsto per gli interventi negli anni 2020 e 2021, possono operare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. "sconto in fattura"). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito

ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30 mila euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30 mila euro, il fornitore maturerà un credito d'imposta pari a 33 mila euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30 mila euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10 mila euro, lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 11 mila euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22 mila euro (110 per





cento di 20 mila euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.

I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700 mila euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250 mila euro applicabile ai crediti di imposta da

indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

Le spese per gli interventi di cui è possibile **richiedere la cessione del credito** sono:

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- **efficienza energetica** indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli inter-

venti di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al *Superbonus*;

- **adozione di misure antisismiche** di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al *Superbonus*. L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche" (comma 1-septies);
- **recupero o restauro della facciata degli edifici** esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. Bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- **installazione di impianti fotovoltaici** indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al *Superbonus*;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al *Superbonus*.

Adempimenti necessari ai fini del superbonus

Le disposizioni in materia di *Superbonus* si affiancano a

quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici ("sismabonus"), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus").

In particolare, il *Superbonus*, a differenza delle predette agevolazioni, prevede un'aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità di fruizione dell'agevolazione in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è inoltre possibile optare per un utilizzo alternativo della detrazione mediante lo sconto e la cessione.

Pertanto, in linea generale, anche ai fini del *Superbonus* è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare, anche ai fini del *Superbonus*, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi, salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.





Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire:

- **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

- l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

È necessario quindi richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del *Superbonus* che dell'opzione per la cessione o lo sconto:

- per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020;

- per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico

secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.

L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Documentazione da conservare

Ai fini del *Superbonus* il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per alcuni soggetti la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio. È necessario conservare una copia dell'asseverazione trasmessa all'Enea per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell'asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

I quesiti dei cittadini

Rispondono l'Enea e l'Agenzia delle Entrate

di REDAZIONE

La nuova agevolazione riguardante il **Superbonus** e il **Sismabonus al 110%** viasta la sua profondità di azione, ha suscitato nei più perplessità e dubbi sulla sua applicazione. Per rendere chiara e trasparente la sua applicazione, sia l'Enea che l'Agenzia delle entrate hanno rilasciato una serie di "Faq", domande e risposte, su i più comuni interrogativi che i cittadini in queste ore si stanno ponendo. Vediamo di seguito alcune di queste delucidazioni.

ENEA:

• **Le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi che iniziati prima di tale data a quali condizioni sono ammissibili alle detrazioni del 110%? Quali documenti bisogna produrre in questi casi?**

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 119 del "decreto rilancio" prevede che "La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica

nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo". La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.

Il comma 1 specifica, inoltre, gli interventi "trainanti" ammessi alla detrazione del 110% e pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce:

- i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;

- il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;





- quando è agevolabile l'allaccio alla rete di teleriscaldamento;

- quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa. Il comma 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell'applicazione della detrazione del 110%, bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi "trainanti" la fruizione dell'aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori. Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.

• È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?

Si. Come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. paragrafo 4) "Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati."

• Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall'ecobonus e dal Superbonus è richiesta, tranne qualche ec-

cezione, la presenza dell'impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

Per la fruizione dell'ecobonus, l'immobile oggetto dell'intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell'Agenzia dell'entrate n. 36 del 31/05/2007).

Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l'art. 2, comma 1, lettera I-tercies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l'ecobonus e il Superbonus, l'impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini,

inoltre, l'impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

AGENZIA DELLE ENTRATE:

- Il cittadino che vive in un appartamento all'interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

- per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8 mila euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro

- se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l'intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila euro), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto a una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

- Il cittadino che abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Può decidere di avviare una ristrutturazione mediante:

- sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro.

- ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione



massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

- Chi abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall'attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

- Il cittadino che abita in un edificio unifamiliare e vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti:

potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape)

- Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell'articolo 5 del Dpr n. 412/1993, dovrà dotare l'impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l'adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Tabella n. 1 - LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)

Tipo di intervento		detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti		100.000 euro
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)		60.000 euro
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda		60.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008 , sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012 , sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria		30.000 euro
dal 2015 , acquisto e posa in opera di schermature solari		60.000 euro
dal 2015 , acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili		30.000 euro
dal 2016 , acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative		non è previsto un limite massimo di detrazione
per gli anni 2018, 2019 e 2020 , acquisto e posa in opera di micro-generatori		100.000 euro
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75%	non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio	
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell'80 o 85%	non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio	

SUPERBONUS 110% - luglio 2020

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS)			
PERCENTUALI di detrazione	50%	70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore	80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore
		75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore	85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO delle spese	96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno		
	96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali		
RIPARTIZIONE della detrazione	5 quote annuali		
IMMOBILI INTERESSATI	qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3		

LA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE ANTISISMICA (in vigore dal 2017)	
PERCENTUALI di detrazione	75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore)
	85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori)
IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione	96.000 euro per ogni unità immobiliare
RIPARTIZIONE della detrazione	5 quote annuali
LE CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata "a rischio sismico 1" (anche "2" e "3", a seguito della disposizione introdotta dal DI n. 34/2019) • devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio • i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile

EDIFICI CONDOMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in vigore dal 2018)	
PERCENTUALI di detrazione	80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
	85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione	136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
RIPARTIZIONE della detrazione	10 quote annuali
LE CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 • i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali	

Tabella n. 4 - INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

Tipo di intervento	spesa massima
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.	<p>50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti</p> <p>40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari</p> <p>30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.</p>

SUPERBONUS 110% - luglio 2020

Tipo di intervento	spesa massima
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari.	<p>20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari</p> <p>15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari</p>

Tipo di intervento	spesa massima
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017).	30.000 euro

Tipo di intervento	spesa massima
Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto.

Tipo di intervento	spesa massima
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati	3.000 euro

Fonte: Agenzia delle Entrate

Due corsi promossi dall'Enuip: uno per formatori sulla sicurezza

L'altro è per operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione

di G.C.

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso per "Formatore per la sicurezza" organizzato dall'Enuip. Il corso, di durata di 24 ore (3 giorni con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00), verrà svolto in aula a Roma in via Angelo Bagnoni, 78, zona Trastevere.

Al termine del corso, a seguito di verifica finale di apprendimento effettuata dal docente, sarà rilasciato attestato di frequenza.

Docente: Romano Bergami, formatore con esperienza quindicennale nel campo della sicurezza sul lavoro come RSPP, della formazione e dell'ergonomia.

I destinatari

- Formatori sulla Sicurezza
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP)
- Consulenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro che effettuano attività di formazione sulla sicurezza.

Obiettivi del corso

Il corso costituisce uno degli elementi necessari per possedere i requisiti richiesti dai criteri 2, 3, 4, 5 e 6 del D.l. 06/03/13, per la qualifica del formatore in materia di salute e sicurezza sul Lavoro.

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014) in attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008, definisce i criteri per la qualificazione del docente-formatore per la Sicurezza sul lavoro, richiedendo la contemporanea presenza di tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore.

Requisiti per la qualifica di docente formatore per la sicurezza sul lavoro

- Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado – non richiesto per datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

– Conoscenze approfondite in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) acquisite con (in alternativa tra loro):

- a) laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro; esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
- b) esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP;
- c) corso di formazione di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
- d) corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.

Programma del corso

GIORNO 1

Panorama legislativo e riferimenti normativi;
L'Accordo Stato Regioni del 21.12.11 sulla formazione dei lavoratori;

Decreto Interministeriale 06.03.2013;

Accordo Stato Regioni 07.07.16

Il "criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro";

Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi: il ruolo e la funzione della formazione nell'organizzazione e nella sicurezza al lavoro;

L'apprendimento negli adulti e la multidisciplinarietà alla base del sapere della formazione;

Formare alla sicurezza: definizione delle caratteristiche dei vari destinatari di obblighi e adempimenti;

Gli interlocutori del formatore alla sicurezza: il datore di lavoro, i lavoratori, i preposti ecc.

La formazione come processo e le sue fasi: l'analisi dei bisogni formativi, la progettazione, la realizzazione e la

valutazione;
I bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti nella sicurezza. Esempi e definizione dei fabbisogni.

GIORNO 2

La progettazione dell'intervento formativo: la macro e la micro progettazione;
Laboratorio formativo: macro e micro progettazione di un corso.
Il ruolo del formatore;
Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli obiettivi formativi;
Analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie didattiche (lavoro di gruppo, roleplaying, autocasi, case study...);
Le tecniche multimediali e la formazione a distanza;
La gestione dei supporti formativi;
Laboratorio formativo: sperimentare metodologie didattiche di coinvolgimento innovative e diversificate.

GIORNO 3

Comunicare la sicurezza: i processi comunicativi;
Le barriere e gli ostacoli dell'ascolto e del recepimento: conoscerli e gestirli per prevenirne l'effetto;
La gestione del rapporto con i partecipanti: stili di comunicazione e funzionalità;
Parlare in pubblico: le competenze necessarie, tecniche di gestione dello stress e tecniche di gestione dell'ansia di un formatore;
La valutazione dell'efficacia della formazione;
Laboratorio Formativo "dal fare all'essere un formatore": la gestione di un intervento formativo in materia di sicurezza sul lavoro.

Modalità di iscrizione:

La domanda di iscrizione al corso con l'autocertificazione dei requisiti va inviata all'E-mail: info@enuip.it.

Il pagamento della quota partecipativa dovrà essere effettuato dopo aver ricevuto la mail di conferma dell'iscrizione.

Copia del pagamento va inviata a: info@enuip.it.

Il costo del corso è 230,00 euro (+IVA).

Per informazioni contattare 06 58333803 o info@enuip.it

I collaboratori o dipendenti UNSIK interessati devono contattare la dr.ssa Elisa Sfasciotti per conoscere le modalità di partecipazione riservate al network UNSIK (E-mail: e.sfasciotti@enuip.it)



Corso per operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione

Sono poi aperte le iscrizioni al Corso per la qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), autorizzato dalla Regione Lazio.

Il corso è rivolto a chi che abbia motivazione, passione e interesse per lavorare a fianco di utenti con disabilità in ottica di comunicazione e integrazione.

Il percorso proposto, tenuto da docenti esperti nelle materie trattate, ha una durata di 350 ore, con uno stage finale presso le strutture convenzionate (scuole, cooperative sociali, associazioni,...)

PROFILO PROFESSIONALE E SBocchi LAVORATIVI

L'Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione opera per facilitare l'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità nell'ambito delle attività formativo-didattiche, dell'autonomia personale e della socializzazione, curando, in team con le altre figure educative e assistenziali, gli aspetti dell'apprendimento, della comunicazione e della interazione-relazione.

L'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione opera all'interno di tutte le strutture adibite ai servizi socio-educativi e assistenziali.

Può collocarsi sia nel campo pubblico che privato, scolastico ed extrascolastico, come in scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, cooperative sociali, centri di aggregazione, strutture socio-educative, ecc.

A fronte dell'accreditamento al MIUR dell' ENUIP, in caso di docenti in possesso della Carta Docente, è possibile utilizzare il Bonus Scuola.

Per informazioni o iscrizioni, contattare la sede nazionale:

Tel. 06 58333803

E-mail: info@enuip.it

Acri (Cosenza): successo di “Assaporagionando”

Animatore dell'evento il nostro Carlo Franzisi

di REDAZIONE

Assapo-ragionando: non un gioco di parole o uno scioglilingua ma un evento, nel quale momenti di dibattito e di gusto di alternano e si completano l'un l'altro.

Assaporagionando è, infatti l'unione di due verbi: assaporare e ragionare. Il fine? Quello far conoscere i gusti e l'aspetto migliore dei prodotti tipici e dell'artigianato. Assaporare perché Assaporagionando è una vetrina per le eccellenze agroalimentari del territorio grazie alla ricerca e la selezione delle aziende più rappresentative e meglio strutturate, le quali mettono in mostra le proprie peculiarità, facendo anche concretamente degustare ai visitatori i propri prodotti.

La Calabria, in particolare, è una regione ricca di prodotti tipici di qualità e molte tradizioni culinarie e i rituali per la preparazione e conservazione dei prodotti tipici sono

ancora presenti e facenti parte degli usi alimentari e della cultura dei calabresi. Ma Assaporagionando è anche ragionamento, sulle questioni che interessano il settore alimentare e dell'artigianato. Workshop tematici legati ai prodotti agroalimentari caratterizzano da sempre la manifestazione. Momenti di incontro e di dibattito con i più importanti relatori del mondo accademico e culturale per “ragionare” sui temi del recupero e della valorizzazione dei prodotti tipici, confronto su soluzioni ed esperienze concrete. Il mondo della produzione industrializzata, della globalizzazione, della standardizzazione dei prodotti è quello in cui spesso si assiste alla perdita di personalità dei prodotti e, soprattutto, delle radici stesse del prodotto. Il recupero e la promozione di tradizioni culinarie e produzioni di qualità possono essere veicoli di sviluppo e del turismo enogastronomico.



Assaporagionando e la sua evoluzione storica

Assaporagionando come kermesse di cultura, tradizione e attività produttive è nata nel 2001 ad Acri e nel tempo si è consolidata come appuntamento delle festività di Natale. Molti visitatori nelle passate edizioni hanno "assaporagionato" contribuendo alla crescita e al successo. "Assaporagionando", infatti, è molto più di una fiera. Il leit motif del suo direttore organizzativo, Carlo Franzisi, è stato quello di riprendere la "Fiera di Acri" sepolta nelle menti degli abitanti della cittadina della provincia di Cosenza. Il Consorzio C.e.s.a.p.i., naturale erede, nonché evoluzione, dello storico comitato "Acri produce", ritenendo doveroso riprendere l'esperienza bruscamente interrotta con la settima Fiera del 1990 (conclusasi con straordinario successo tanto da meritare un collegamento con la popolare trasmissione Linea verde di RaiUno), avvia il suo progetto con ampliamento a carattere regionale puntando sulle potenzialità storiche dell'artigianato di qualità della Calabria e non solo. Assaporagionando vuole essere momento di coinvolgimento di tutti i cittadini, imprese e professionisti interessati allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita attraverso l'incremento dei redditi e dell'occupazione.

Il futuro della manifestazione sperimenterà altri percorsi utili a fare crescere il settore dell'agro-alimentare. "Assaporagionando", il gusto in mostra, infatti, dal 2011 è anche un'associazione.

Il Consorzio Cesapi di Acri e l'Unsic hanno deciso di far crescere la propria creatura. Si tratta di un ente con finalità essenzialmente sociali. Nello specifico, agisce per promuovere e tutelare il patrimonio dei prodotti tipici locali e dell'artigianato. Si propone di organizzare rassegne fieristiche, mostre, degustazioni, convegni, studi e ricerche ed, altresì, attività di educazione e formazione.

La sede di Rende (Cosenza) è solo il punto di partenza per la creazione di sezioni da dislocarsi su tutto il territorio regionale, nazionale e (si auspica) anche internazionale. L'associazione, infatti, è rivolta a chiunque voglia farne parte. Obiettivo finale è che attraverso la costituzione di Assaporagionando e le iniziative che seguiranno, i prodotti nostrani possano raggiungere sempre maggiori fette di mercato. Uno strumento, dunque, per veicolare il "made in Calabria", per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio.

Assaporagionando edizione 2020

L'emergenza Coronavirus non ferma gli organizzatori di Assaporagionando, i quali stanno studiando una modalità Covid free. La manifestazione verrà realizzata in parte



con un contingentamento delle presenze (riservate, su invito). Ma il 2020 segnerà una svolta 3.0 per la kermesse. Soprattutto per la parte convegnistica verranno sfruttate le tecnologie informatiche, i mezzi di informazione e comunicazione per un evento alla portata di tutti. Assaporagionando "VentiVenti" si svolgerà nello storico Palazzo Sanseverino Falcone nei giorni 3,4 e 5 dicembre, in pieno clima natalizio. «La promozione di tradizioni culinarie e di produzioni di qualità può trainare il turismo enogastronomico. – spiega il direttore organizzativo Carlo Franzisi – Infatti, dal 2001 è sempre stata riproposta l'esposizione e la degustazione dei prodotti tipici della Calabria affiancati dalla presenza di manufatti tradizionali-artistici dell'artigianato, momenti dibattito e la possibilità di trascorrere un weekend di festa».

Un must have di Assaporagionando è la consegna dei premi Cultura d'impresa, Cultura d'impresa sociale, Cultura d'impresa legalità e Cultura d'impresa comunicazione. I riconoscimenti ogni anno vengono destinati a quelle figure del territorio calabrese che si distinguono in performance aziendale, ricerca, etica d'impresa, promozione, nel rispetto dell'ambiente, sicurezza e valorizzazione delle risorse umane. Quest'anno la cerimonia per i premiati si svolgerà nel Teatro Rendano di Cosenza il 21 dicembre.

S'è svolta l'assemblea dei soci Unipromos

Lo scorso venerdì 2 ottobre

di G.C.

L'Assemblea dei soci dell'Unipromos Aps è stata convocata in prima convocazione per il giorno 1 ottobre 2020 alle ore 8.00 e, in seconda convocazione il giorno 2 ottobre 2020 alle ore 11.00, presso la sede nazionale Unipromos sita in Roma, via Angelo Bargoni 78, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adozione di un nuovo Statuto dell'Associazione compliance alla riforma del Terzo settore (D.lgs 117/2017);

2) Approvazione Rendiconto 2019

A causa dell'imminente entrata in vigore del Registro Unico del Terzo è infatti necessario procedere con l'adozione di un nuovo statuto sociale compliance al D.lgs 117/2017 (Riforma del Terzo settore).

Unipromos, grazie anche alla ramificazione nazionale con 25 sedi, è ormai un noto punto di riferimento per la promozione, sul territorio, di iniziative, progetti e corsi di formazione riguardanti la salvaguardia dei diritti civili, la lotta all'emarginazione, la difesa e il sostegno di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale, la trasmissione dei principi di cittadinanza attiva e di democrazia.

E' il concetto centrale che è stato ribadito nel corso dell'assemblea dell'organizzazione, svoltasi alla presenza dei vertici dell'associazione, in testa il presidente Domenico Mamone.

"Non si tratta soltanto di sostenere le persone più fragili, ma di migliorare la vita di tutti, cercando di riportare al centro chi si trova ai margini – ha detto il presidente, illustrando non solo le numerose attività condotte dall'associazione di promozione sociale negli ultimi mesi resi difficili dalla pandemia, a cominciare dall'iniziativa di successo "Liberi di volare" che ha coinvolto numerose scuole italiane, ma compiendo anche una panoramica dei progetti futuri.

Mamone ha ricordato, in particolare, l'attenzione verso l'agricoltura sociale, quel particolare segmento del settore primario che coinvolge persone fragili, emarginate, disabili, permettendone l'impiego in realtà rurali.



Unipromos è iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Lazio da dieci anni ed opera in tutta Italia.

Rimini: durante il lockdown s'impara la lingua italiana

Utilizzando la preziosa didattica a distanza

di REDAZIONE

Durante la pandemia il lockdown ha concesso tempo per riflettere e per rimboccarci le maniche su questioni che spesso presi dal trantran quotidiano siamo portati a rimandare. La sede Unipromos di Rimini ha deciso di avviare un ciclo di lezioni di italiano durante il lockdown in via sperimentale, attraverso la didattica a distanza; e la grande partecipazione e il forte entusiasmo dei partecipanti ha portato alla strutturazione di vere e proprie lezioni, appuntamenti fissi volti all'apprendimento della lingua italiana.

Il corso ha preso forma da giugno 2020, rivolto a stranieri richiedenti asilo del CAS di Ardea. Edoardo Gazzoni ha provveduto alla continuità di tale attività, all'organizzazione delle lezioni a distanza attraverso la piattaforma informatica denominata Zoom, compatibilmente con le misure di sicurezza del momento, al divieto di assembramento e rischio contagio. Per farlo, sono stati utilizzati a pieno le potenzialità dello strumento informatico, non solo come mero supporto atto al collegamento via internet dei partecipanti, ma come vero e proprio strumento di didattica.

La lezione si componeva di tre momenti:

– La distribuzione quotidiana del materiale didattico al mattino, tramite chat Whatsapp, che dettava il tema del giorno. Whatsapp risultava anche la base per il gruppo classe, in quanto *repository* dei risultati degli esercizi e chat in cui porre domande e fare richieste relative alle lezioni.

– Il riscaldamento degli studenti, in attesa del collegamento di tutti i partecipanti, tramite brevi domande e dialoghi atti al ripasso delle abilità precedentemente acquisite o al chiarimento di dubbi personali.

– La lezione vera e propria, tenuta su Zoom, programma di web conference abile alla partecipazione simultanea fino a 100 partecipanti, e con funzionalità responsive di condivisione dello schermo e gestione dell'audio e video per una miglior gestione della regia.

Le lezioni in quanto tali, avevano tre differenti modalità:

1- Il dialogo con l'insegnante e tra alunni, sotto forma di gioco di ruolo, entro cui impersonare ruoli tematici o situazioni verosimili della vita quotidiana, atto soprattutto al conseguimento di una certa sicurezza dialettica, della pronuncia e dei tempi della conversazione. Tale attività si svolgeva, grazie alla piattaforma di video chat, permettendo di ricreare una sorta di esperienza vis a vis tra tutti i partecipanti.

2- Il completamento di esercizi di varia natura, utilizzando la piattaforma come una LIM entro cui mostrare contemporaneamente l'esercizio e gli esempi esplicativi quali immagini, audio e video. Si segnala un particolare apprezzamento per l'utilizzo delle immagini al fine del potenziamento del lessico. Le immagini permettevano infatti la creazione di un ponte interpretativo che apriva la possibilità di una didattica comparativa utile anche a me a comprendere le strutture di base delle lingue dei vari ragazzi.

3- Gli esercizi di scrittura tramite dettato, dettato facilitato e copia ortografica dei termini finalizzati a una maggiore abilità lessicale.

Tale ultima modalità si è rivelata importante per definire al meglio i differenti livelli di competenza anche nella lingua madre, andando a identificare, a volte, un analfabetismo totale, parziale o di ritorno, e contestualmente, dando la possibilità di intraprendere un percorso di alfabetizzazione con un alfabeto differente da quello di origine.

In questa versione della lezione si sono andati a creare altresì dei documenti come sillabari e piccoli dizionari lessicali.

L'esperienza della didattica a distanza, all'interno di un contesto multiculturale e multilingua è stato positivo; andando a esplorare nuove frontiere della didattica e a creare un contesto di collaborazione tra parlanti di differenti livelli di competenza e provenienza.

Lo strumento informatico permette infatti un più agile accesso a risorse audio visuali che possono essere immediatamente comprensibili e accessibili.





SCEGLI BANCA WIDIBA E GUADAGNA SUI TUOI RISPARMI.



ZERO SPESE

CONTO CORRENTE
A ZERO SPESE
E ZERO CANONE



SCOPRI LA CONVENZIONE WIDIBA PER UNSIC

Solo per i tesserati Unsic, ulteriori condizioni vantaggiose:

- ✓ Bancomat personalizzato Unsic e carte in 34 stili diversi
- ✓ **Prelievi gratuiti** su tutti gli ATM di tutte le banche italiane
- ✓ Carta di Credito Classic e Gold **gratis**
- ✓ PEC inclusa
- ✓ **WidiExpress** per trasferire il tuo vecchio conto in Widiba con un clic
- ✓ **Mutuo 100% digitale** con spese di istruttoria, perizia e polizza scoppio e incendio incluse



Apri Conto Widiba. Scopri di più:
www.unic.it





Fondolavoro

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

Diventa ente attuatore di Fondolavoro



Con l'accreditamento l'**Ente attuatore** attiva un proprio «conto» da cui attingere per **finanziare piani formativi con procedure semplificate e modalità a sportello.**

Scegli Fondolavoro! Basta meditare.

web: www.fondolavoro.it **fax:** 06 581 74 14 **Tel:** 06 583 33 803 **mail:** info@fondolavoro.it



Associazione Nazionale Sindacale Cooperative UNSIC
www.unsicoop.it



Fondo Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua delle Imprese
www.fondolavoro.it



Centro Autorizzato di Assistenza Agricola
www.caaunsic.it



Centro Assistenza Fiscale alle Imprese
www.cafimpreseunsic.it



Associazione Nazionale Datori di Lavoro
dei Collaboratori Familiari
www.unsicolf.it



Centro Servizi per la Consulenza Aziendale
www.cescaunsic.it



Ente di Patronato e Assistenza Sociale ai Cittadini
www.enasc.it



Centro Assistenza Fiscale UNSIC
www.cafunsic.it



Ente Nazionale UNSIC Istruzione Professionale
www.enuip.it



Organo Nazionale di Mediazione e Conciliazione UNSIC
www.unsiconc.it